

Milano, 3 novembre 2020

# Il nuovo sequestro europeo dei conti correnti. L'importanza delle procedure di recupero del credito

L'ordinanza europea in materia di sequestro conservativo su conti bancari entra in vigore anche in Italia. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che adegua la normativa italiana alle disposizioni del regolamento europeo n.655/2014. Si tratta di un nuovo strumento giuridico, vincolante e direttamente applicabile, che agevola il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il regolamento UE n. 655/2014 sarà a breve operante anche nell'ordinamento italiano.

La norma introduce un nuovo istituto: l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari.

La finalità è di semplificare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale con uno strumento che consenta al creditore, in particolari condizioni, di impedire il trasferimento o il prelievo di denaro, fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza, delle somme possedute dal debitore su di un conto corrente, garantendo così il buon esito della futura fase di esecuzione forzata.

Con questa nuova procedura il Tribunale autorizza l'apposizione di un vincolo sulle somme del debitore depositate su di un conto corrente in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del creditore, favorendo così l'escussione futura del credito.

Si tratta di un particolare procedimento cautelare che va a sovrapporsi ai procedimenti già esistenti in ciascuno Stato.

L'obiettivo è duplice: arginare la sottrazione di denaro e la circolazione tra conti correnti di diversi Stati; favorire il recupero dei crediti che spesso, con particolare riguardo ai crediti di natura transfrontaliera, è di difficile attuazione e particolarmente oneroso.

La procedura si caratterizza per l'effetto a "sorpresa" e per la sua "tempestività".

Difatti, il debitore riceve la notizia del sequestro solo dopo 3 giorni dall'apposizione del vincolo.

Quanto alla tempestività, la normativa impone all'autorità giudiziaria di emettere il provvedimento in 5-10 giorni lavorativi a seconda dei casi:

- se il creditore è già munito di un titolo (decreto ingiuntivo, sentenza etc..) o atto pubblico che rechi un obbligo di pagamento in suo favore, il termine per l'emissione è di 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta;
- se il creditore non è ancora munito di un titolo, il termine si allunga a 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta. In tale ipotesi però il creditore dovrà avviare un procedimento volto all'ottenimento di un titolo entro 30 giorni dal deposito della richiesta di ordinanza di sequestro conservativo o entro 14 giorni dall'emissione dell'ordinanza. Il mancato rispetto determina la revoca o la cessazione degli effetti dell'ordinanza.

Il Regolamento prevede, inoltre, un utile strumento di ricerca dei conti correnti da vincolare in favore del creditore.

Quest'ultimo avrà, infatti, la possibilità di ottenere in via preventiva informazioni sui conti bancari richiedendo all'autorità giudiziaria competente di domandare all'autorità di altro Stato membro di reperire le informazioni per consentire l'identificazione della banca o delle banche e del conto corrente o dei conti correnti del debitore, sui quali successivamente apporre il vincolo di indisponibilità.

\*\*\*

L'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari si affianca e rafforza le procedure di recupero del credito già esistenti in ciascun Stato membro.

Come noto, le procedure di recupero dei singoli Stati hanno subito, durante il periodo emergenziale, notevoli difficoltà, sfociate – durante la fase di lockdown – in un vero e proprio arresto delle procedure principalmente

causato dalla riduzione dell'operatività dei Tribunali e dalla paralisi del sistema giustizia.

Onde evitare nuove situazioni di stallo, ciascuna azienda dovrebbe dotarsi di una procedura di gestione del credito efficace, condivisa tra le diverse aree aziendali (commerciale e amministrativa) e coordinata tra loro. A maggior ragione, come detto, nella situazione di incertezza dovuta alla pandemia da Coronavirus che stiamo attraversando che comporta – attualmente – maggiori difficoltà e incertezze nel recupero del credito e nell'organizzazione del lavoro, anche da remoto.

Ogni azienda quindi dovrebbe adottare schemi o linee guida volte a regolare ed unificare i rapporti con i clienti dal punto di vista finanziario, definendo competenze e limiti di operatività di ogni organo aziendale che partecipa attivamente alla gestione e al recupero del credito.

Non esiste uno schema univoco, ogni impresa dovrà predisporre uno ad hoc, con l'aiuto dei propri professionisti, in funzione della propria attività, struttura ed esigenze partendo da:

1. monitoraggio dei limiti di fido concessi ai clienti;
2. blocco degli ordini per i clienti morosi;
3. sistema di solleciti periodici;
4. sistemi per il rischio finanziario preventivo (per i clienti nuovi) e periodico (per quelli storici);
5. sistemi di monitoraggio delle scadenze;
6. predisposizione di un piano di azione al momento della scadenza

Ne discende che l'adozione di sistemi di monitoraggio della situazione finanziaria dei clienti è di particolare importanza poiché volta ad individuare le situazioni maggiormente a rischio che, una volta evidenziate, permettono all'azienda di adottare adeguati comportamenti (verifica protesti, proposte di piani di rientro, rilascio di garanzie o titoli di credito, fino al blocco degli ordini etc.).

Ottenute tali informazioni è opportuno procedere ad una loro analisi al fine di determinare quali scelte strategiche adottare in tempi celeri: sollecito bonario, ulteriore sollecito, diffida pagamento, diffida legale e azione giudiziale.

*È fondamentale non attendere troppo tempo dalla scadenza.* Questa regola deve essere applicata a tutti i clienti, nuovi e vecchi.

La rapidità con cui si intraprende un'azione di recupero è un fattore determinante.

Del resto, è regola consolidata che nelle procedure di recupero del credito ogni giorno che passa è un giorno perso.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: [news@slsavvocati.com](mailto:news@slsavvocati.com)

*La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.*